



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SFORZA	GIORGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MONDELLO	FABIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BOLOGNESI	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 179/12  
depositato il 23/03/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300035/2011 IRPEF-ADD.REG. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300035/2011 IRPEF-ADD.COM. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300035/2011 IRPEF-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300035/2011 IVA-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300035/2011 IRAP 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300036/2011 IRPEF-ADD.REG. 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300036/2011 IRPEF-ADD.COM. 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300036/2011 IRPEF-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300036/2011 IVA-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300036/2011 IRAP 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300038/2011 IRPEF-ADD.REG. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300038/2011 IRPEF-ADD.COM. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300038/2011 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300038/2011 IVA-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300038/2011 IRAP 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300039/2011 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300039/2011 IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300039/2011 IRPEF-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300039/2011 IVA-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300039/2011 IRAP 2009

contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 179/12

UDIENZA DEL

06/07/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

110/01/12

PRONUNCIATA IL:


- 6 LUG. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

15 NOV. 2012

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
Assistente Tributario  
(ALESSANDRO NIERO)





(segue)

NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 178/12

UDIENZA DEL

06/07/2012

ore 09:30



COPIA

### CONCLUSIONI DEL RICORRENTE

Chiede che codesta On. Commissione voglia  
in via principale: annullare gli atti impugnati e ordinare all'Agenzia delle Entrate l'immediata chiusura della partita iva, aperta d'ufficio;  
in via subordinata: per tutte le annualità, ricalcolare il maggior reddito alla luce delle considerazioni suesposte e con riconteggio delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi;  
annullare le rettifiche ai fini IVA, IRAP e INPS;  
annullare le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza di applicazione delle norme ex art. 7 D.Lgs. 546/92;  
e condannare l'Ufficio Tributario al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva e al rimborso delle spese di lite come da nota spese allegata (Doc.16).

### CONCLUSIONI DEL RESISTENTE

Chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale, previa cancellazione, ex art. 89 c.p.c., della frase *"E' noto che l'Agenzia nel 99% degli accertamenti preceduti da PVC, qualsiasi 'nefandezza' scriva la Guardia di Finanza, nell'emissione dell'avviso fa sempre esercizio di copia-incolla. Curiosamente, nella fattispecie, poiché il PVC era favorevole al contribuente, il solerte Lanni ha deciso di interpretare a modo suo e di rivisitare completamente le conclusioni cui era pervenuta la GdF ....."* scritta sulla quarta facciata dell'atto di ricorso:

1. il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
2. il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

### FATTO E SVOLGIMENTO DEL CONTENZIOSO

A seguito di verifica eseguita tra il dicembre 2009 ed il febbraio 2010 in relazione agli anni d'imposta 2006-2009, la Guardia di Finanza di Arona redigeva processo verbale di constatazione nei confronti del Sig.

, cittadino                      residente in                      il quale risultava aver svolto attività di vendita on line tramite il portale E-bay, cedendo una serie di francobolli da collezione.

Rilevata la mancanza di dichiarazione alcuna circa i ricavi da tali vendite, la Finanza concludeva che il                      fosse un *evasore totale* mettendo in evidenza:



l'elevato numero di "aste" bandite sul sito;  
la quota di aste positiva rispetto al totale;  
i pagamenti da parte degli acquirenti anche in valuta straniera (dollari US e canadesi; sterline inglesi).

Escludeva, peraltro, che il soggetto potesse essere qualificato come imprenditore commerciale in mancanza di organizzazione specifica e di abitudine e professionalità; quindi si limitava a segnalare all'Agenzia delle Entrate la possibilità di recuperare le imposte su redditi inquadrabili come "diversi", oltre alle sanzioni per l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali.

Letto il PVC, il sig. \_\_\_\_\_ presentava nel termine di legge osservazioni scritte, facendo rilevare in particolare:

che l'attività non avesse comportato effettivi guadagni, giacché i ricavi erano stati inferiori al complesso del valore facciale dei francobolli e che, in ogni caso, dovessero essere riconosciuti in deduzione i costi sostenuti per le aste telematiche e le spedizioni del materiale ceduto, e per il collegamento alla rete internet.

L'Agenzia delle Entrate, non condividendo le conclusioni dei verificatori, notificava avvisi di accertamento per il recupero delle imposte, dirette ed indirette, su redditi d'impresa, oltre ai contributi previdenziali.

Avverso tali avvisi presentava unico e tempestivo ricorso il Sig. \_\_\_\_\_ eccependo in diritto violazione e falsa applicazione art. 55 TUIR, 4 D.P.R. 633/72, D. Lgs. 446/97 sotto il profilo della carenza del presupposto oggettivo della attività imprenditoriale (nesso di causalità fra acquisti e rendite e scopo di lucro), posto che la liquidazione della collezione di francobolli era destinata ad integrare un reddito da pensione modesto.

Nel merito faceva rilevare

la cessazione da anni degli acquisti di pezzi da collezione;  
l'esiguo numero (20% del totale) delle aste andate a buon fine;  
i bassi prezzi spuntati per ogni transazione rispetto al valore facciale, essendo fuori corso le valute di riferimento post introduzione dell'Euro e calato l'interesse per il collezionismo filatelico.

In ogni caso, secondo il ricorrente ai fini della ricostruzione del reddito tassabile dovevano essere riconosciuti i costi.



Contestava, infine, che sussistessero i presupposti per l'assoggettamento ad IRAP; ai fini IVA, applicandosi il regime del margine ex D.L. 41/95, nulla era dovuto essendo detto margine negativo.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Novara per resistere alle domande del ricorrente e chiederne il rigetto.

In diritto, affermava che la nozione tributaria d'impresa era più ampia di quella civilistica, ricomprendendo tutte le attività indicate dall'art. 2195 C.C.

Secondo l'Ufficio, l'attività di commercio di francobolli abituale e sistematica era provata dal rilevante numero di tentativi di vendita on line, e dal fatto che lo stesso ricorrente avesse ammesso di dover vendere la propria collezione "per non morire di fame": in sostanza, si era in presenza non già di atti isolati di produzione o commercio, ma di un'attività commerciale sistematicamente posta in essere per conseguire un reddito.

Nel merito, precisava che incombeva sul ricorrente l'onere di provare spese ed oneri di produzione, sulla base di elementi certi e precisi a prescindere da un impianto contabile in senso stretto: ed a tal fine, non rilevava la differenza tra valore facciale dei francobolli e realizzo effettivo.

Contestava, comunque l'inerenza degli oneri documentati (pagamenti a favore del portale e bay e commissioni sugli incassi tramite paypal) in difetto della prova di un nesso specifico tra tali spese e le cessioni dei francobolli.

L'accertamento, di tipo analitico, riprendeva esattamente i presupposti di fatto evidenziati dalla G.d.F., sicché, in mancanza della prova di una perdita, non era applicabile il regime IVA del margine.

Quanto all'Irap, la tassazione era direttamente conseguente all'esercizio di attività commerciale ex art. 2195 c.c. anche se non organizzata in forma d'impresa.

Né sussistevano, secondo l'Ufficio, i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni ex art. 8 d.lgs. 546/92, essendo stati applicati principi generali in materia di reddito d'impresa e di imposta sul valore aggiunto.

Chiedeva, infine, la cancellazione ex art. 89 c.p.c. di un frase nel testo del ricorso perché offensivo.

La controversia era, quindi, discussa e decisa alla pubblica udienza del 6 luglio 2012, previa sospensione cautelare dell'esecutività degli atti impugnati disposta con ordinanza 4.5.12.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

La posizione espressa dall'Agenzia negli avvisi di accertamento in esame, secondo la quale il sig. \_\_\_\_\_ avrebbe svolto in modo continuativo ed abituale vendita di francobolli da collezione e quindi un'attività rientrante nella sfera del commercio elettronico indiretto, i cui proventi sarebbero tassabili come redditi d'impresa, è fondata sulla rilevata effettuazione di un numero molto alto di aste sul noto sito internet *ebay.com*, con un media di 2.300 vendite pari al 20% dei tentativi nel periodo in considerazione.

Secondo tale prospettazione, la pluralità di atti posti in essere allo scopo di cedere a terzi la collezione di francobolli costituita nel tempo, non occasionali od isolati ma sistematici, sarebbe espressione di un'attività commerciale diretta alla produzione di un reddito: inquadrabile fra quelle indicate all'art. 2195 c.c. e quindi, da considerarsi come impresa a fini fiscali ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 T.U.I.R. e 4 d.p.r. 633/72.

Invero, è noto che la nozione tributaristica di esercizio d'impresa commerciale non coincide con quella, più ristretta, civilistica, giacché prescinde dal requisito organizzativo ed in tal senso, un'attività commerciale *on line* abitualmente e professionalmente svolta comporta la produzione di redditi d'impresa, con tutte le conseguenze circa la tassazione e gli obblighi formali collaterali (cfr., CTP Firenze sentenza 3/19/2012 del 23.1.12).

Senonché, nel caso in esame il numero elevato di tentativi di vendita tramite il portale *e bay* è conseguenza di una strategia di ottimizzazione dei ricavi ottenibili dalla cessione di un'ingente collezione di francobolli cumulata dal 1943 fino al 1985, oltre 20.000 pezzi, non cedibile a terzi in unica soluzione causa diminuito interesse per la filatelia in era di posta elettronica e la perdita di mercato dei pezzi con in monete fuori corso: tale la ricostruzione del ricorrente non confutata dall'Agenzia e sostanzialmente avallata in ambito di verifica da parte dei militi della Guardia di Finanza, che in effetti avevano messo in rilievo, tra l'altro, l'assenza di acquisti nel periodo preso in esame e la mancanza di lucro rispetto al valore facciale dei pezzi (cfr. pag. 8 del p.v.c. doc. 2 Agenzia).

Sotto tale profilo, ritiene la Commissione che nel caso in esame difettino comunque i necessari requisiti di abitualità e professionalità, essendo le vendite di francobolli, ancorché numerose, dirette alla semplice liquidazione



di un patrimonio personale a fini di cassa (necessità d'integrare la pensione) senza alcuna intenzione di esercitare un commercio stabile e duraturo nel tempo, con movimentazioni in entrata ed in uscita.

Ne consegue che l'avviso di accertamento, così come motivato e predisposto, è infondato e deve essere annullato, con assorbimento delle questioni sollevate dal ricorrente in via subordinata (ricalcolo del reddito, annullamento dei rilievi a fini Iva-Irap/Inps, disapplicazione delle sanzioni).

Quanto alla richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. avanzata dall'Ufficio, ritiene la Commissione che le espressioni censurate (*esercizio del copia incolla, scriva nefandezze, solerte funzionario, rivisitare curiosamente ed a modo suo*) siano dirette ad affermare, attraverso un valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni, tenuto conto del tipo di controversia: ed in tal senso, dette espressioni non esulano dai limiti della correttezza del contraddittorio e dalla convenienza processuale.

In punto spese, la particolarità della fattispecie sottoposta ad esame e la non agevole interpretazione della normativa ne giustifica l'integrale compensazione.


Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione Tributaria Provinciale di Novara sez. I definitivamente pronunciando

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e annulla gli avvisi di accertamento. Spese compensate.

Novara, 6 luglio 2012

Il Relatore  
**Fabio Mondello**



Il Presidente  
**Giorgio Sforza**



**COPIA**